



PATTO DI INTEGRITÀ

Bene/Servizio	C.I.G.

Fornitura di beni/servizi _____

tra

Il Liceo Scientifico Statale “C. CAFIERO” di Barletta (BT), rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosanna DIVICCARO, con sede in via Dante Alighieri, 1 – Barletta (Bt), Codice Fiscale 81002290724, Codice univoco per la fatturazione elettronica UFZN4S

e

l’operatore economico (di seguito denominato operatore economico), con sede legale in , via n..... codice fiscale/P.IVA, rappresentato da in qualità di

Il presente documento deve essere obbligatoriamente compilato, timbrato, sottoscritto in calce ad ogni sua pagina e presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico offerente ovvero all’atto di ricezione del buono d’ordine o al momento della sottoscrizione del contratto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla procedura per l’acquisto dei beni e/o dei servizi di cui all’oggetto.

VISTI

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2013-2016 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato con decreto ministeriale n. 62 del 31 gennaio 2014;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per le Istituzioni Scolastiche della Regione Puglia trasmesso con Nota prot. n. 10838 del 1° luglio 2016;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione dell’operatore economico che, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, si impegna:

- conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della

procedura e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto;

- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della procedura in causa.

Articolo 2

L'operatore economico, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla procedura;
- escusione della cauzione di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escusione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Articolo 3

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 4

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente compilato, timbrato e sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante alla procedura ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta ovvero all'atto di ricezione del buono d'ordine o al momento della sottoscrizione del contratto.

Articolo 5

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante e gli operatori economici partecipanti alla procedura e tra gli stessi operatori economici sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data

Per l'operatore economico
sottoscrizione con firma digitale
del legale rappresentante